Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 159

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1935-XIII, n. 1172.
Provvedimenti per le industrie ed i commerci di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante provvedimenti per le industrie ed i commerci di Fiume;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme concernenti la concessione di mutui alle industrie ed ai commerci di Fiume;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:
« Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere fino al 30 ottobre 1945 mutui a persone ed aziende che esplicano attività industriale, commerciale ed agricola e ogni altra forma di attività produttiva nella provincia di Fiume.
È autorizzato, pure, a concedere mutui agli Enti pubblici della Provincia per agevolarne il funzionamento o metterli in grado di attuare iniziative e provvidenze di riconosciuta necessità pubblica ».

Art. 2.

I mutui saranno concessi nei limiti dei fondi disponibili risultanti dalla restituzione delle rate dei mutui concessi sul fondo di venticinque milioni di cui al citato art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, aumentato di un milione rimasto disponibile sul fondo messo a disposizione per il cambio delle corone fiumane.

Art. 3.

Per la concessione dei nuovi mutui si applicheranno le norme portate dal R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 2037, e quelle stabilite col decreto Ministeriale 1° luglio 1932, n. 109427, e non in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 4.

Il tasso d'interesse sui nuovi mutui e sui mutui già concessi limitatamente per questi alle rate d'ammortamento scadenti dopo il 31 luglio 1935 ed ogni altra disposizione necessaria per l'esecuzione del presente decreto sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1173.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « Nereo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore di 436 tonnellate di dislocamento, la cui costruzione è stata affidata ai Cantieri navali riuniti di Genova (Cantiere di Ancona) è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi sussidiarie assumendo il nome di « Nereo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1174.
Autorizzazione al comune di Forlì a riscuotere le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe C.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal comune di Forlì per avvalersi della disposizione suaccennata;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Il comune di Forlì è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1937, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1175.
Soppressione di un posto di statistico (grado VIII, gruppo A) per i servizi del Tesoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

I posti di grado VIII (gruppo *A*) di vice ispettore e di statistico, compresi nella tabella organica del personale amministrativo del Ministero e delle Intendenze di finanza, approvata con R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, sono ridotti da quattro a tre, di cui due di vice ispettore per i servizi della Cassa depositi e prestiti ed uno di statistico per i servizi del tesoro.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1176.

Approvazione del regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 10 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934 - Anno XIII, n. 2124;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 40. — MANCINI.

Regolamento per le Regie Deputazioni di storia patria.

FINI E COSTITUZIONE.

Art. 1.

Le Regie Deputazioni di storia patria sono organi periferici della Giunta centrale per gli studi storici.

Esse hanno il compito di promuovere gli studi storici e di provvedere alla raccolta, alla pubblicazione ed alla illustrazione dei documenti, dei monumenti e delle altre fonti storiche secondo le direttive della Giunta.

Sono in numero di diciassette e le loro sedi e la loro sfera di azione vengono fissate dall'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici, possono essere costituite, nell'ambito di ogni Regia Deputazione di storia patria, delle Sezioni.

Le Sezioni sono organi periferici delle Regie Deputazioni di storia patria e dipendono da esse.

Art. 3.

Per il conseguimento dei loro fini, le Regie Deputazioni di storia patria compilano annualmente un piano di lavoro, sulla base dei programmi proposti dai singoli membri e dalle singole sezioni.

Per le Regie Deputazioni che abbiano delle Sezioni il piano di lavoro stabilirà quale parte sarà compiuta da queste.

I piani saranno sottoposti, entro il mese di luglio, all'esame ed all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 4.

Le Regie Deputazioni di storia patria hanno personalità giuridica e sono rette da Consigli direttivi composti di un presidente, di un vice presidente e di due deputati. Nelle Deputazioni da cui dipendano delle Sezioni i presidenti di queste fanno parte del Consiglio, che viene così aumentato di tanti componenti quante sono le Sezioni.

Il presidente ed il vice presidente delle Regie Deputazioni sono nominati per Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici. Essi sono scelti fra i deputati.

Gli altri due membri del Consiglio sono scelti dal presidente della Regia Deputazione.

Art. 5.

Le Regie Deputazioni di storia patria si compongono di tre categorie di persone:

1) deputati;
2) corrispondenti;
3) soci.

Il numero dei deputati e dei corrispondenti è fissato per ciascuna Deputazione con decreto del Ministro per l'educazione nazionale; il numero dei soci è illimitato.

Art. 6.

I deputati sono nominati per Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentite le singole Deputazioni.

I corrispondenti sono designati dalle Deputazioni e la loro nomina ha corso dopo l'assenso del Ministro per l'educazione nazionale.

I soci sono ammessi dal Consiglio direttivo delle Deputazioni o dal Direttorio delle Sezioni, su domanda degli interessati.

Art. 7.

I deputati delle Regie Deputazioni di storia patria sono scelti fra i cittadini italiani che possano collaborare alla loro vita e che siano venuti in notorietà negli studi storici, o che comunque abbiano acquistato particolari meriti verso le istituzioni di ricerca storica; i corrispondenti sono scelti fra quanti siano in grado di contribuire comunque agli studi cui ogni Deputazione si dedica.

Possono essere nominati corrispondenti anche degli stranieri, purchè in numero non superiore alla metà dei nazionali.

Art. 8.

Le Deputazioni, col concorso dei deputati assegnati alle singole Sezioni, si pronunziano sulla nomina dei nuovi deputati e sulla designazione dei nuovi corrispondenti in adunanza interna.

Art. 9.

Le nomine dei deputati e dei corrispondenti sono fatte, per ogni Regia Deputazione di storia patria, una volta all'anno.

Art. 10.

I soci delle Regie Deputazioni di storia patria verseranno una quota annua determinata, per ogni Regia Deputazione, dalla Giunta centrale per gli studi storici.

DELLE ADUNANZE.

Art. 11.

Le Regie Deputazioni di storia patria e le loro Sezioni tengono adunanze interne ed adunanze generali.
Alle prime partecipano i soli deputati, alle seconde tutti i membri.

Art. 12.

Il numero e la periodicità delle adunanze generali sono stabiliti dal piano di lavoro delle singole Deputazioni.

Art. 13.

Le adunanze interne sono convocate almeno una volta all'anno per l'approvazione dei piani di lavoro e per la discussione di tutti i problemi interni della Deputazione o della Sezione.
Le deliberazioni delle adunanze delle Sezioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo della Regia Deputazione interessata.

Art. 14.

Le Regie Deputazioni di storia patria che abbiano delle Sezioni, terranno inoltre per l'approvazione dei piani di lavoro e in genere per la trattazione dei problemi che interessino la vita di tutta la Deputazione ogni anno non meno di due adunanze di tutti gli appartenenti alla Deputazione ed a tutte le sue Sezioni.

Art. 15.

Le adunanze sono valide in prima convocazione se presenziate da almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle adunanze nelle quali le Regie Deputazioni di storia patria debbano pronunziarsi sulla nomina dei nuovi deputati o designare i nuovi corrispondenti, qualora sia necessario procedere ad una seconda convocazione, questa non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

DELLE DEPUTAZIONI E DELLE SEZIONI.

Art. 16.

I rapporti con le Autorità centrali sono tenuti dal Consiglio direttivo. Esso è l'organo direttivo della Deputazione, ne esercita l'amministrazione, provvede al conseguimento di tutti i fini di carattere generale, al buon andamento scientifico ed amministrativo delle Sezioni.

Art. 17.

Il decreto costitutivo delle Sezioni delle Regie Deputazioni di storia patria determinerà la sfera d'azione ed il numero dei deputati e dei corrispondenti assegnati a ciascuna di esse.

Art. 18.

Ogni Sezione è retta da un Direttorio composto di un presidente e di due deputati.
Il presidente è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il presidente della Regia Deputazione, gli altri membri sono nominati dal presidente della Regia Deputazione interessata.

Art. 19.

I Direttorii sovraintendono alla vita delle Sezioni; ne esercitano l'amministrazione; curano il conseguimento di ogni fine ad esse riservato.

Art. 20.

Ogni Sezione svolge, nei limiti del proprio piano di lavoro, una attività analoga a quella della Deputazione da cui dipende.

DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 21.

L'anno finanziario ed accademico delle Deputazioni decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre successivo.

Art. 22.

Il bilancio delle Deputazioni che abbiano delle Sezioni consta di due parti, una delle quali conterrà le voci relative al conseguimento dei fini perseguiti direttamente dalla Deputazione, mentre l'altra conterrà le voci relative al conseguimento dei fini assegnati alle singole Sezioni.

Art. 23.

I bilanci sono compilati dal Consiglio direttivo della Deputazione.
Le singole Sezioni, però, determineranno l'impiego dei fondi ad esse assegnati, in conformità delle disposizioni di massima stabilite dal Consiglio direttivo, ed in ottemperanza al piano di lavoro.

Art. 24.

Saranno in ogni caso riservate a favore delle Sezioni le entrate provenienti da contributi di enti pubblici, di privati, o comunque da assegnazioni fatte espressamente ad esse, salva la parte che potrà essere destinata al raggiungimento di scopi comuni.

Art. 25.

Il Consiglio direttivo provvede entro il mese di luglio a compilare il bilancio preventivo ed, entro il mese di dicembre, a compilare il bilancio consuntivo.
I bilanci saranno affissi nella sede della Deputazione e di tutte le Sezioni, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori.

Art. 26.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati annualmente dal Ministro per l'educazione nazionale. Ad essi si aggiungono, per l'esame dei conti delle Sezioni dipendenti, tanti membri quante sono queste.
I revisori dei conti delle Sezioni sono nominati dal presidente della Regia Deputazione interessata.

Art. 27.

I membri del Consiglio direttivo ed i presidenti delle Sezioni sono tenuti a fornire sui bilanci tutte le spiegazioni che gli appartenenti alla Deputazione richiedessero.

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI.

Art. 28.

Il presidente della Regia Deputazione ha la rappresentanza legale dell'ente, ne convoca e ne presiede le adunanze, ne firma gli atti ufficiali, ne promuove ogni attività.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio di ogni sua funzione quando questi ne sia impedito.

Il presidente della Sezione rappresenta questa nei rapporti con le autorità locali, con le altre Sezioni e con i privati; convoca le adunanze, firma gli atti ufficiali, promuove ogni attività sociale.

Art. 29.

Gli altri componenti del Consiglio direttivo delle Regie Deputazioni e del Direttorio delle Sezioni collaborano con i rispettivi presidenti nelle varie attività, secondo gli incarichi loro affidati.

Art. 30.

I presidenti ed i componenti dei Consigli direttivi e dei Direttorii non potranno ricevere, per l'esercizio delle loro funzioni, nessuna indennità, sotto qualsiasi titolo, a carico dei bilanci delle Regie Deputazioni di storia patria.

In caso di missione potrà tuttavia essere corrisposto ad essi un trattamento uguale a quello stabilito per il personale dello Stato di grado quinto o sesto.

DELLE PUBBLICAZIONI.

Art. 31.

I Consigli direttivi ed i Direttorii sovraintendono a tutte le pubblicazioni previste dai piani di lavoro.

Art. 32.

Ogni Deputazione o Sezione determinerà, a volta a volta, le condizioni di invio delle pubblicazioni da essa curate e le categorie dei membri ai quali queste debbono essere inviate gratuitamente.

È in ogni caso obbligatorio lo scambio delle pubblicazioni fra le varie Deputazioni.

Due esemplari di tutte le pubblicazioni curate dalle Deputazioni e Sezioni saranno inoltre inviati alla Giunta centrale per gli studi storici ed uno a ciascuno degli Istituti storici nazionali.

RAPPORTI CON LA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI.

Art. 33.

Entro il mese di dicembre di ogni anno i presidenti delle Deputazioni trasmettono al presidente della Giunta centrale per gli studi storici una relazione sull'attività svolta.

Nelle Deputazioni che abbiano delle Sezioni le relazioni dei presidenti di queste si aggiungono alla relazione generale.

Art. 34.

Ogni Deputazione è tenuta a presentare, non oltre il mese di luglio, al presidente della Giunta centrale per gli studi storici il bilancio preventivo, e, non oltre il mese di dicembre, il bilancio consuntivo, corredati l'uno e l'altro dalle relazioni dei revisori dei conti.

Art. 35.

Gli Istituti storici nazionali possono dare alle singole Deputazioni l'incarico di compiere ricerche e lavori specifici, che rientrino nel quadro delle attività di queste.

Gli incarichi vengono comunicati per tramite della Giunta centrale per gli studi storici, cui compete il determinare ogni modalità relativa ad essi.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 36.

Il deputato che, per motivi di salute, cessi dal partecipare attivamente ai lavori della Deputazione, può, con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, essere trasferito in una categoria di emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.

Il deputato che, per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente comma, cessi dal partecipare attivamente ai lavori della Deputazione, può con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, essere trasferito in una categoria di soprannumerari o, qualora le ragioni dell'inattività siano ingiustificate, essere dichiarato dimissionario.

I seggi occupati dagli emeriti e dai soprannumerari si considerano vacanti.

Art. 37.

Il giuramento previsto dagli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934, n. 90, viene prestato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione della nomina.

I presidenti delle Deputazioni giurano nelle mani del presidente della Giunta centrale per gli studi storici, i presienti delle Sezioni e i deputati nelle mani del presidente della Deputazione.

Art. 38.

Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca della nomina del socio che venga meno ai doveri relativi al suo grado o che si renda indegno di appartenere alla Deputazione o comunque nuoccia al suo incremento o al suo prestigio.

Art. 39.

Le modificazioni che si rendessero necessarie alla tabella annessa al presente decreto, saranno approvate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 40.

L'ordinamento delle Regie Deputazioni di cui ai numeri 16 e 17 dell'unita tabella *A* è retto da particolari norme.

Art. 41.

Entro il 1935 sarà provveduto, con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici, alla nomina del primo nucleo dei membri delle Deputazioni di cui ai numeri 4, 12, 13 e 14 dell'unita tabella *A*, nonchè al completamento dei membri delle altre Deputazioni.

Art. 42.

Ogni disposizione contraria al presente regolamento è abrogata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA *A*.

1. Regia Deputazione subalpina di storia patria - Sede: Torino.

Circoscrizione: Stati Sabaudi con speciale riguardo alle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

2. Regia Deputazione di storia patria per la Liguria - Sede: Genova.

Circoscrizione: le provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Savona ed in genere gli antichi dominii della Repubblica di Genova.

3. Regia Deputazione di storia patria per la Lombardia - Sede: Milano.

Circoscrizione: le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed in genere i dominii del Ducato di Milano.

4. Regia Deputazione di storia patria per la Sardegna - Sede: Cagliari.

Circoscrizione: le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

5. Regia Deputazione di storia patria per le Tre Venezie - Sede: Venezia.

Circoscrizione: le provincie di Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara ed in genere i dominii della Repubblica Veneta.

6. Regia Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna - Sede: Bologna.

Circoscrizione: le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

7. Regia Deputazione di storia patria per la Toscana - Sede: Firenze.

Circoscrizione: le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena.

8. Regia Deputazione di storia patria per le Marche - Sede: Ancona.

Circoscrizione: le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro.

9. Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria - Sede: Perugia.

Circoscrizione: le provincie di Perugia e Terni.

10. Regia Deputazione romana di storia patria - Sede: Roma.

Circoscrizione: le provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo.

11. Regia Deputazione di storia patria per gli Abruzzi - Sede: Aquila.

Circoscrizione: le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

12. Regia Deputazione di storia patria per la Campania e il Molise - Sede: Napoli.

Circoscrizione: le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno.

13. Regia Deputazione di storia patria per le Puglie - Sede: Bari.

Circoscrizione: le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

14. Regia Deputazione di storia patria per le Calabrie e la Lucania - Sede: Reggio Calabria.

Circoscrizione: le provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Matera e Potenza.

15. Regia Deputazione di storia patria per la Sicilia - Sede: Palermo.

Circoscrizione: le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

16. Regia Deputazione per la storia di Malta - Sede: Roma.

Circoscrizione: i dominii del Sovrano Militare Ordine di Malta con speciale riguardo all'Arcipelago Maltese.

17. Regia Deputazione di storia patria per Rodi - Sede: Rodi.

Circoscrizione: i possedimenti delle Isole italiane dell'Egeo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. **1177**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria Addolorata, in Secondigliano di Napoli.

N. 1177. R. decreto 13 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria Addolorata, in Secondigliano di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1178**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1178. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 200.000, disposto a favore dell'Istituto dal sig. Balmelli Edgardo fu Pietro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1179**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un'eredità.

N. 1179. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare il patrimonio, ascendente a circa L. 2416, lasciato a favore dell'Istituto dal signor Antonio Clerico fu Giuseppe, con raccomandazione di far celebrare qualche messa in suffragio dell'anima di lui testatore.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1180.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 1180. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio commissario dell'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000, disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Denina Pierina vedova Bonvicino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1181.
Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli » pei giovani ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, ad accettare un lascito.

N. 1181. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto « Principe di Napoli » pei giovani ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, viene autorizzato ad accettare il lascito disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Maria Barone.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 27 maggio 1935-XIII.
Liquidazione della Società di assicurazione « La Rurale », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;
Considerato che la Società anonima italiana di assicurazione grandine e riassicurazione « La Rurale », con sede in Milano, in stato di persistente irregolare funzionamento e di esercizio, in contravvenzione alle disposizioni di legge e di regolamento, si è posta in liquidazione volontaria dal 15 febbraio 1935;
Ritenuta la necessità di affidare l'ulteriore svolgimento delle operazioni di liquidazione ad un commissario liquidatore;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima italiana di assicurazione grandine e riassicurazione « La Rurale », con sede in Milano, è posta in liquidazione e ne è nominato Regio commissario liquidatore il comm. ing. Andrea Calderan, ispettore regionale corporativo dell'Ispettorato di Milano.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata alla chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII
Registro n. 6 Corporazioni, foglio n. 367.

(2647)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1935-XIII.
Approvazione della concentrazione di alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione nella Società Reale Mutua di assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;
Considerato che la Società Reale Mutua di assicurazione, con sede in Torino, ed alcune associazioni di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi alla Società Reale Mutua di assicurazione;
Considerato che la Società Reale Mutua dispone di attività sufficienti, a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla detta concentrazione;
Viste le deliberazioni dalle quali risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle singole concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni delle associazioni mutue sotto elencate, concernenti la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dei rispettivi portafogli dei contratti di assicurazione nella Società Reale Mutua di assicurazione, con sede in Torino:
1° « La Campus Leonis », con sede in Campiglione Fenile;
2° « La Castagnetese », con sede in Castagneto Po;

3° « San Giuseppe », con sede in Castelnuovo Don Bosco;
4° « Unione Meanese », con sede in Meana;
5° « La Nolese », con sede in Nole;
6° « Piossaschese », con sede in Piossasco;
7° « La Bennese », con sede in Corio Canavese.

Roma, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2648)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vicenza;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, la caccia col fucile nella zona del Monte Cengio (Vicenza), dell'estensione di ettari 2070 circa, delimitata come appresso, è vietata.

La linea di confine parte dall'abitato di Cogollo del Cengio, segue il fondo valle di Val Canaglia fino al ponte di Ciampello; indi segue la strada che conduce ad Asiago, fino a Fondi. Da Fondi segue la strada che passa per Conca e Panega fino a Dosso. Da Dosso segue la strada campestre prima e la mulattiera poi che conduce in Val d'Assa. Segue quindi la Val d'Assa verso ovest fino a congiungersi, nei pressi di Pedescala, con la Val d'Astico. Segue quindi il corso del torrente Astico fino a Schiri, e da qui segue la strada fino all'abitato di Cogollo del Cengio ove la linea si chiude.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2653)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1935-XIII.
Determinazione del contrassegno di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, contenente variazioni in ordine alla applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termojoniche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE ED IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, contenente variazioni in ordine all'applicazione della tassa radiofonica sulle valvole termojoniche;

Decretano:

Art. 1.

Il contrassegno di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, è costituito da un cordoncino metallico da applicarsi alla base del bulbo di vetro delle valvole termojoniche e legato mediante piombini compressi con tenaglia portante l'emblema dello Stato e fregi accessori giusta modello depositato presso la Direzione generale delle tasse. I piombini devono aderire al bulbo in modo che il cordoncino non possa essere asportato senza rompersi.

Art. 2.

Il contrassegno deve essere apposto, per le valvole di produzione nazionale, dagli Uffici tecnici di finanza e, per quanto riguarda le valvole d'importazione, dagli stessi Uffici tecnici o dagli Uffici di dogana, all'atto del pagamento della tassa di radiofonia.

Art. 3.

Per le valvole esistenti al momento dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge sopra citato nei magazzini delle ditte fabbricanti o importatrici o in qualunque altro magazzino o locale di vendita per le quali sia stato già effettuato il pagamento della tassa di radiofonia, è fatto obbligo alle ditte di farne dettagliata denuncia entro il 15 luglio 1935 al competente Ufficio tecnico di finanza ai fini dell'apposizione del contrassegno nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1935-XIII.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, col quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894;

Determina:

Art. 1.

Il diritto di licenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, sarà dalle dogane liquidato e riscosso con le bollette stesse che vengono rilasciate per l'im-

portazione delle merci nel Regno e per le quantità effettivamente importate.

Agli effetti dell'applicazione del diritto di bollo sulle predette bollette, il diritto di licenza è da considerare come provento doganale.

Art. 2.

Il diritto di licenza è dovuto anche per le merci dichiarate per l'importazione e verificate anteriormente alla data dell'attuazione del presente decreto, le quali si trovino tuttora negli spazi doganali.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(2676)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1935-XIII.
Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Norvegia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Norvegia che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate ed il cui pagamento scada dopo il 9 luglio 1935-XIII, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Milano nel giorno precedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Sono considerate di origine norvegese anche le merci che abbiano subito in Norvegia considerevoli lavorazioni.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Norvegia, il cui pagamento scada dopo il 9 luglio 1935-XIII dovrà, entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Norvegia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o proveniente dalla Norvegia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Norvegia il cui pagamento scada dopo il 9 luglio 1935-XIII, sono tenuti a presentare non oltre il 9 agosto 1935, e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Norvegia dal 10 luglio 1935 l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza norvegese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza norvegese importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Norvegia.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara, e a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Norvegia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Norvegia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 10 luglio 1935-XIII.

Roma, addì 5 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1935-XIII.
Schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 3 ottobre 1912, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, col quale è stato approvato, per la stessa Provincia, il secondo elenco suppletivo di acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1935, col quale fu disposta la pubblicazione dello schema di un terzo elenco suppletivo di acque pubbliche della Provinca stessa;

Visto lo schema di un quarto elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche, della sorgente Gipponi, sita in contrada omonima, non compresa nei precedenti elenchi, compilato e da istruire ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'annesso schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: COBOLLI GIGLI.

IV elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
200 bis	Sorgente Gipponi contrada omonima	Torrente Canale	Francofonte	Sorgente

Annotazione. — Captata mediante gallerie filtranti in prossimità alle origini del torrente Canale.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: COBOLLI GIGLI.

(2618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XIX Elenco dei decreti Ministeriali concernenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti.

INDUSTRIE CHIMICHE.

1011. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Ditta Industria Chimica dott. Piero Saronio, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Melegnano, un nuovo impianto per la fabbricazione di prodotti intermedi e colori organici sintetici, principalmente della serie indrantrene.

1012. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Società in nome collettivo Filippo Sergi & C., con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), è autorizzata ad allestire in Melito Porto Salvo, uno stabilimento per la produzione di essenze agrumarie e floreali, citrato di calcio e sottoprodotti relativi.

1013. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della Ditta Marcori Pietro, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per il raddoppio del proprio impianto per la produzione di ipoclorito sodico, sito in Firenze, non è accolta.

1014. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Società Mineraria del Valdarno, con sede in Firenze, è autorizzata a raddoppiare la potenzialità di produzione del proprio impianto di Castelnuovo dei Sabbioni (Arezzo), per la produzione di mattonelle di lignite.

1015. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale il sig. Ghigo Giovanni, domiciliato in Torino, è autorizzato ad allestire in Bolzano un impianto per la produzione di emulsioni al collodio per foto-incisioni.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1016. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima Fabbrica italiana macchine per uffici ed articoli di cancelleria, Balma & Capoduri, con sede in Voghera, è autorizzata ad ampliare il reparto inchiostri e punti metallici per cucitrici da ufficio e per uso industriale esistente presso il proprio stabilimento di Voghera, ed allestire un nuovo impianto per la produzione di pasta per poligrafo.

1017. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la « Terni » Società per l'industria e l'elettricità, anonima con sede in Roma, è autorizzata ad installare, nella propria acciaieria di Terni, un forno elettrico da 5 tonnellate.

1018. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la « Terni » Società per l'industria e l'elettricità, anonima con sede in Roma, è autorizzata ad installare nella propria acciaieria di Terni, una pressa a fucinare e sagomare da 12 mila tonnellate.

1019. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima metallurgica Giacomo Corradini, con sede in Napoli, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di S. Giovanni a Teduccio, un laminatoio a trio riversibile per rame ed ottone.

1020. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima Officine di Sesto S. Giovanni & Valsecchi Abramo, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nella propria fonderia di ghisa di Sesto S. Giovanni, quattro macchine a formatura rapida in sostituzione di alcune vecchie macchine a formatura lenta.

1021. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Industria Torinese Articoli Laminati in Acciaio « I.T.A.L.I.A. », con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in S. Antonino di Susa, un nuovo impianto per la produzione di nastro di acciaio per lame di rasoi di sicurezza.

1022. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima italiana Driver-Harris, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, un nuovo impianto per la trafilatura e laminazione di fili e piattine in nichelio puro e leghe al nichelio utilizzando la vergella ed il nastro di produzione Driver-Harris.

INDUSTRIE TESSILI.

1023. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la « Snia Viscosa » Società nazionale industria applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Torino-Stura, un nuovo impianto per la produzione di 1.000.000 di kg. al mese di rayon in fiocco.

1024. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la « Snia Viscosa » Società nazionale industria applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nello stabilimento di Altessano della Società anonima manifattura di Altessano, 8 rings di filatura per complessivi 3200 fusi, 8 ritorcitoi fantasia con 1700 fusi, 4 rocchettiere per complessivi 400 fusi, una cardatrice, un apparecchio per lavare le fibre tinte e 4 pettinatrici per produrre filati misti fantasia col rayon in fibra corta, e con lino, lana e canapa.

1025. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Società generale italiana della Viscosa, con sede in Roma, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Padova, 1000 nuove filiere per la produzione di 200 quintali al giorno di rayon in fiocco.

1026. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della Società anonima industria italiana canapa verde, con sede in Rovigo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Nogara (Verona) attrezzato per la stigliatura della canapa verde, mediante l'installazione di nuovi reparti per la produzione di filati di canapa verde per la confezionatura di sacchi, tele e cordicelle per imballaggi, spaghi comuni e spaghi per mietitrici, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA RAFFINAZIONE E MOLITURA DELLO ZOLFO.

1027. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Cicero Bernardo, con sede in Cianciana (Agrigento), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la molitura dello zolfo sito in Cianciana (Agrigento) mediante l'installazione di una coppia di macine azionate elettricamente.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1028. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la Società in nome collettivo L. & C. Fratelli Levi, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino, un nuovo impianto destinato alla fabbricazione di un tipo di guida-vetri per carrozzerie di automobili (coulisse) e di bordature semirigide per porte in genere.

1029. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Erlotti Attilio & Figlio, con sede in Milano, è autorizzata a completare il proprio impianto, sito in Milano, per la fabbricazione di tubi per forcelle da biciclette, mediante l'installazione di un nuovo laminatoio, e ad ampliare quello, sito nel suddetto Comune, per la produzione di bulloni limitatamente al fabbisogno di detto impianto per la fabbricazione di tubi per forcelle da biciclette.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1030. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della Società anonima industrie grafiche ed affini Barabino & Graeve, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il reparto per la produzione di carta e cartoni patinati, sito nel proprio stabilimento di Genova, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE.

1031. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, col quale i Cantieri Riuniti dell'Adriatico Società anonima, con sede in Trieste, sono autorizzati ad ampliare gli impianti aeronautici del proprio stabilimento di Monfalcone.

(2590)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Soc. An. « Lloyd Orientale », con sede in Genova.

Il liquidatore della Società anonima « Lloyd Orientale », con sede in Genova ha chiesto lo svincolo totale della cauzione, costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale, ricorso a questo Ministero (Servizio delle assicurazioni), non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore, avv. Francesco Maria Margara, via Botero, 16 - Torino.

(2626)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151.

Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1935-XIII.

(6 luglio 1935 Borse chiuse)

Stati Uniti America (Dollaro)	12,105
Inghilterra (Sterlina)	59,85
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	395,50
Argentina (Peso carta)	3,20
Belgio (Belga)	2,04
Canadà (Dollaro)	12,06
Cecoslovacchia (Corona)	50,67
Danimarca (Corona)	2,675
Germania (Reichsmark)	4,8733
Norvegia (Corona)	3,01
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	165,97
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	71,00
Id. 3,50 % (1902)	70,425
Id. 3 % lordo	55,70
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	69,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,45
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,50
Id. id. 5 % id. 1941	98,70
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	88,975
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152.

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,105
Inghilterra (Sterlina)	59,85
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	395,50
Argentina (Peso carta)	3,19
Belgio (Belga)	2,04

Canadà (Dollaro)	12,06
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,675
Germania (Reichsmark)	4,8733
Norvegia (Corona)	3,01
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	166 —
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,95
Id. 3,50 % (1902)	69,75
Id. 3 % lordo	55,325
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	68,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,025
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,25
Id. id. 5 % id. 1941	98,225
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	88,275
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	88,375

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di una variante allo Statuto del Consorzio di bonifica della Val di Chiana Romana.

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1935-XIII, n. 4927, è stata approvata una variante allo statuto del Consorzio di bonifica della Val di Chiana Romana, in conformità della deliberazione adottata dall'assemblea generale dei consorziati in data 3 gennaio 1935.

(2624)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del Pergoleto (Cremona).

Con R. decreto 24 aprile 1935-XIII, n. 2888, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo, registro n. 18, foglio n. 106, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario del Pergoleto con sede in Grontardo, provincia di Cremona.

(2625)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Idria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 25 agosto 1934-XII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Idria;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° giugno 1935-XIII, col quale viene costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1923, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Idria, nell'ordine come appresso indicato:

1. Gaetano Renato . . . . . con punti 108 su 150
2. Morresi Guglielmo . . . . » » 104 »
3. Carminelli Etrusco . . . . » » 103 »
4. De Gori Pasquale . . . . » » 102 »
5. Russolillo Pacifico, croce m. g. e iscritto al P.N.F. dal 1° aprile 1921 . . . . » » 101 »
6. Fabbri Giulio . . . . . » » 101 »
7. Tassinari Giuseppe . . . . » » 100 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia per gli ulteriori provvedimenti di legge.

Roma, addì 30 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2672)

MINISTERO DELLE COLONIE

Revoca del concorso al posto di direttore dei servizi agrari della Tripolitania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1934, n. 887, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1934, registro n. 10 Colonie, foglio n. 293, col quale è stato bandito un concorso al posto di direttore dei servizi agrari della Tripolitania, modificato dal decreto Ministeriale 25 luglio 1934, n. 973, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1934, registro n. 11 Colonie, foglio n. 132;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2012, concernente l'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia;

Considerato che in seguito alla unione dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica in un unico Governo ed alla conseguente fusione dei servizi relativi, è opportuno revocare il bando di concorso sopra indicato, per bandirne un altro al posto di direttore dei servizi agrari della Libia;

Decreta:

I decreti interministeriali 5 maggio 1934, n. 887 e 25 luglio 1934, n. 973, specificati nelle premesse, sono revocati.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(2609)

MINISTERO DELLE COLONIE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 9 posti di alunno d'ordine.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il bando di concorso a 9 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione coloniale indetto con decreto Ministeriale 19 febbraio 1935-XIII, numero 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1935-XIII, n. 89;

Considerato che ai sensi del bando predetto il termine per la presentazione delle domande viene a scadere il giorno 14 giugno 1935-XIII;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il detto termine;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso specificato nelle premesse è prorogato al 31 luglio 1935-XIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(2675)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Concorsi a posti di medico condotto, veterinario condotto e levatrice condotta.

Sono stati indetti in data 30 maggio 1935-XIII, i seguenti concorsi a posti di medico condotto, veterinario condotto e levatrice condotta, vacanti nella provincia di Grosseto, al 30 aprile 1935:

Medici condotti.

1) Arcidosso, estensione kmq. 89,14; popolazione al censimento 1931: 7288; prima condotta capoluogo, stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 9700.

2) Arcidosso, seconda condotta capoluogo, stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 9700.

3) Massa Marittima, estensione kmq. 405,75; popolazione al censimento 1931: 14.320; frazione Prata, stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 10.000.

4) Massa Marittima, frazione Tatti, stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 10.000.

5) Monte Argentario, estensione kmq. 61,05; popolazione al censimento 1931: 9578, capoluogo; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 9700; indennità di cavalcatura al lordo delle ritenute e riduzioni di legge, L. 2000.

6) Roccastrada, estensione kmq. 281,56; popolazione al censimento 1931: 10.633; frazione Montemassi; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 10.500.

7) Scansano, estensione kmq. 273,31; popolazione al censimento 1931: 7617; capoluogo; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 9000.

8) Scansano, Murci-Poggioferro; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 10.500; indennità di cavalcatura al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 2000.

Indennità caroviveri, rinnovabile di anno in anno, nella misura e in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Veterinari condotti.

Arcidosso, estensione kmq. 89,14; popolazione al censimento 1931: 7288; consorziale con residenza in Arcidosso; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 8500.

Consorzio Santa Fiora, Casteldelpiano, Seggiano: Santa Fiora, estensione kmq. 92,53; popolazione al censimento 1931: 5788. Casteldelpiano, estensione kmq. 26,61; popolazione al censimento 1931: 5618. Seggiano, estensione kmq. 38,25; popolazione al censimento 1931: 2521; consorziale con residenza in Casteldelpiano; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 8500.

Monte Argentario, estensione kmq. 61,05; popolazione al censimento 1931: 9578; capoluogo; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 8000.

Montieri, estensione kmq. 107,89; popolazione al censimento 1931: 5092; capoluogo; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 8000.

Follonica, estensione kmq. 50,25; popolazione al censimento 1931: 5036; capoluogo; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 8000.

Indennità caroviveri, rinnovabile di anno in anno nella misura e in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Levatrici condotte.

Cinigiano, estensione kmq. 204,93; popolazione al censimento 1931: 6687; frazione Sasso d'Ombrone; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 3000.

Gavorrano, estensione kmq. 250,05; popolazione al censimento 1931: 13.012; frazione Giuncarico; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 2500.

Magliano, estensione kmq. 251,61; popolazione al censimento 1931: 3893; frazione Montiano; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 2500.

Massa Marittima, estensione kmq. 405,75; popolazione al censimento 1931: 15.819; frazione Tatti; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 2200.

Roccalbegna, estensione kmq. 166,16; popolazione al censimento 1931: 6263; capoluogo; stipendio iniziale al lordo delle ritenute o riduzioni di legge: L. 2500.

Roccalbegna, frazione Cana; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 3000.

Roccastrada, estensione kmq. 281,56; popolazione al censimento 1931: 11.676; frazione Sticciano; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 2500.

Sorano, estensione kmq. 225,17; popolazione al censimento 1931: 8195; frazione San Quirico; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 3000.

Sorano, frazione Castell'Ottieri; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 3000.

Arcidosso, estensione kmq. 84,19; popolazione al censimento 1931: 7539; capoluogo; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 2500.

Arcidosso, frazione Montelaterone; stipendio iniziale al lordo delle ritenute e riduzioni di legge: L. 3000.

Indennità caroviveri, rinnovabile di anno in anno nella misura e in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

I bandi di concorso predetti sono stati pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto nn 105, 105-*bis* e 105-*ter*, in data 30 maggio 1935.

Gli aspiranti ai posti sopraelencati debbono far pervenire alla Regia prefettura di Grosseto, non oltre il 90° giorno dopo quello della data di pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia dei presenti bandi, la domanda corredata dei documenti prescritti dai rispettivi bandi di concorso.

I concorsi si svolgeranno secondo le norme contenute nel R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e nei decreti Ministeriali 15 aprile 1935, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1935-XIII.

(2638)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Avviso di rettifica.

Si rende noto che con decreto prefettizio n. 9982 del 27 giugno 1935 è stato rettificato il precedente decreto prefettizio n. 9982 del 31 maggio 1935-XIII, col quale veniva indetto pubblico concorso per n. 19 posti di levatrice condotta, nel senso che il concorso stesso devesi intendere bandito per n. 18 posti restandone escluso il posto messo a concorso per il comune di Cursi.

Lecce, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: PEDONE.

(2669)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Concorsi a posti di sanitari comunali.

Con decreto prefettizio 28 maggio 1935-XIII, n. 12571, è stato bandito il concorso ai seguenti posti di sanitari comunali:

Ufficiali sanitari: comuni di La Maddalena e Terranova Pausania.

Medici condotti: comuni di Aggius (1° reparto), Ardara, Bulzi Ilorai, Portotorres (2° reparto), Sennori, Torralba, Usini, Villanova (frazione Putifigari), Consorzio Romana - Monteleone Roccadoria

Veterinari condotti: Consorzio Pozzomaggiore - Cossoine; comune di Sassari (condotta esterna con residenza nella regione Nurra).

Levatrici condotte: comuni di Aggius (1° reparto), Alà de Sardi, Ardara, Bortigiadas, Bottida, Codrongianus, Cossoine, Giave

Illorai, Ittireddu, Laerru, Mara, Martis, Nuchis, Ozieri (2° reparto), Perfugas, Padria, Tissi, Torralba, Villanova Monteleone (frazione Putifigari), Consorzio ostetrico Romana - Monteleone Roccadoria.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti rispettivamente dagli articoli 4, 37, 38, 39 e 40 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, scadrà alle ore 19 del giorno 15 settembre p. v.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio sanitario della Regia prefettura di Sassari, oppure direttamente ai Comuni interessati.

Il prefetto: ONNIS DELICATI.

(2668)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Concorso a posti di medico chirurgo condotto.

È indetto per la provincia di Aquila il concorso per le seguenti sedi di medico chirurgo condotto, con gli assegni a fianco di ciascuno indicati:

1. Ateleta, condotta unica; popolazione del Comune, 2482; stipendio annuo lordo, L. 9500; indennità per mezzo di trasporto, L. 3000.
2. Avezzano, 1ª condotta capoluogo; popolazione del Comune, 15.659; stipendio annuo lordo, L. 8500.
3. Avezzano, condotta frazione Cese; popolazione del Comune, 15.659; stipendio annuo lordo, L. 8500.
4. Capestrano, condotta unica; popolazione del Comune, 2856; stipendio annuo lordo, L. 8500.
5. Carsoli, 1ª condotta; popolazione del Comune, 7011; stipendio annuo lordo, L. 8500; indennità per mezzo di trasporto, L. 3000.
6. Castel di Sangro, 2ª condotta; popolazione del Comune, 5249; stipendio annuo lordo, L. 8500.
7. Celano, 1ª condotta capoluogo; popolazione del Comune, 10.947; stipendio annuo lordo, L. 8500.
8. Gagliano Aterno, condotta unica; popolazione del Comune, 1926; stipendio annuo lordo, L. 9500.
9. Morino, frazione Rendinara; popolazione del Comune, 2593; stipendio annuo lordo, L. 9500.
10. Ocre, condotta unica; popolazione del Comune, 1421; stipendio annuo lordo, L. 9500; indennità per mezzo di trasporto, L. 3000.
11. Prezza, condotta unica; popolazione del Comune, 2717; stipendio annuo lordo, L. 9500; indennità per mezzo di trasporto, L. 3000.
12. Sante Marie, 2ª condotta; popolazione del Comune, 3660; stipendio annuo lordo, L. 9500; indennità per mezzo di trasporto, L. 3000.
13. Scurcola Marsicana, condotta unica; popolazione del Comune, 2972; stipendio annuo lordo, L. 9500; indennità per mezzo di trasporto, L. 2000.
14. Villavallelonga, condotta unica; popolazione del Comune, 1840; stipendio annuo lordo, L. 9500.

Gli assegni sono al lordo della decurtazione di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, della riduzione di cui al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, della imposta di ricchezza mobile e complementare e dei contributi alla Cassa di previdenza e I.N.I.E.L.

Lo stipendio è soggetto a cinque aumenti quadriennali del decimo.

I documenti che si richiedono sono quelli di rito fissati dal regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, numero 281.

Il programma di esame è quello specificato nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1935-XIII.

La presentazione delle domande e relativi documenti dovrà essere eseguita non oltre le ore 18 del 31 agosto 1935-XIII.

Il prefetto: CIAMPANI.

(2670)

Concorso a posti di levatrice condotta.

È indetto per la provincia di Aquila il concorso per le seguenti sedi di levatrice condotta, con gli assegni a fianco di ciascuno indicati:

1. Acciano, condotta unica; popolazione del Comune, 2006; stipendio annuo lordo, L. 3000.
2. Bisegna, condotta unica; popolazione del Comune, 1073; stipendio annuo lordo, L. 3500.
3. Cagnano Amiterno, condotta unica; popolazione del Comune, 3322; stipendio annuo lordo, L. 3500.
4. Campotosto, condotta unica; popolazione del Comune, 3348; stipendio annuo lordo, L. 3500; indennità per mezzo di trasporto, L. 700.
5. Canistro, condotta unica; popolazione del Comune, 1301; stipendio annuo lordo, L. 3500.
6. Cappadocia, condotta unica; popolazione del Comune, 2609; stipendio annuo lordo, L. 3000.
7. Carsoli, condotta capoluogo; popolazione del Comune, 7011; stipendio annuo lordo, L. 2500.
8. Castellafiume, condotta unica; popolazione del Comune, 1305; stipendio annuo lordo, L. 3500.
9. Cocullo, condotta unica; popolazione del Comune, 1402; stipendio annuo lordo, L. 3000.
10. Fagnano Alto, condotta unica; popolazione del Comune, 2031; stipendio annuo lordo, L. 3000.
11. Fossa, condotta unica; popolazione del Comune, 1310; stipendio annuo lordo, L. 3000.
12. Lecce dei Marsi, condotta unica; popolazione del Comune, 2130; stipendio annuo lordo, L. 3000.
13. Massa d'Albe, condotta unica; popolazione del Comune, 4370; stipendio annuo lordo, L. 3000.
14. Oricola, condotta unica; popolazione del Comune, 1023; stipendio annuo lordo, L. 3000.
15. Pescina, condotta San Benedetto; popolazione del Comune, 9506; stipendio annuo lordo L. 2500.
16. Pizzoli, condotta capoluogo; popolazione del Comune, 4591; stipendio annuo lordo, L. 3000.
17. Pratola Peligna, 1ª condotta; popolazione del Comune, 10.585; stipendio annuo lordo, L. 2500.
18. Prezza, condotta unica; popolazione del Comune, 2717; stipendio annuo lordo, L. 3000.
19. Roccaraso, frazione Pietransieri; popolazione del Comune, 1648; stipendio annuo lordo, L. 3000.
20. San Demetrio, frazione Villa Sant'Angelo; popolazione del Comune, 4842; stipendio annuo lordo, L. 2500.
21. Sante Marie, condotta unica; popolazione del Comune, 3660; stipendio annuo lordo, L. 3000.
22. San Vincenzo V. R., condotta unica; popolazione del Comune, 3792; stipendio annuo lordo, L. 3000.
23. Scontrone, condotta unica; popolazione del Comune, 868; stipendio annuo lordo, L. 3500.
24. Tione, condotta unica; popolazione del Comune, 617; stipendio annuo lordo, L. 3000.
25. Tornimparte, 2ª condotta; popolazione del Comune, 3739; stipendio annuo lordo, L. 3000.
26. Villetta Barrea, condotta unica; popolazione del Comune, 1181; stipendio annuo lordo, L. 2000.

Gli assegni sono al lordo della decurtazione di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, della riduzione di cui al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, della imposta di ricchezza mobile e complementare e dei contributi alla Cassa di previdenza e I.N.I.E.L.

Lo stipendio è soggetto a quattro aumenti quinquennali del decimo.

Per essere ammessi al concorso le aspiranti dovranno far pervenire alla Regia prefettura di Aquila, entro le ore 18 del 31 agosto 1935-XIII, i documenti di rito fissati dal regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il concorso si svolgerà per titoli ed esami. Nei riguardi dei titoli sarà tenuta considerazione con le preferenze stabilite di quelle indicate all'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il programma di esame è quello specificato nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1935-XIII.

L'ammissione al concorso, le norme e l'assegnazione dei posti saranno regolate dalle norme legislative in vigore.

Il prefetto: CIAMPANI.

(2671)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.